

REGOLAMENTO CE N. 754/2007 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1941/2006, (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio ⁽³⁾ fissa le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici per il 2007.

(2) Il regolamento (CE) n. 1941/2006 prevede che i giorni aggiuntivi di divieto assegnati dagli Stati membri in alcune sottodivisioni del Mar Baltico siano divisi in periodi di almeno cinque giorni. Tuttavia la suddetta disposizione non dovrebbe applicarsi nel caso in cui i giorni aggiuntivi di divieto siano contigui a uno dei periodi di divieto fissati dal regolamento, sempreché la durata complessiva del periodo di chiusura sia pari o superiore a cinque giorni. È opportuno chiarire retroattivamente l'assegnazione dei giorni aggiuntivi di divieto.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 441/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 28).

⁽³⁾ GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 609/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 33).

(3) È opportuno chiarire le disposizioni relative ai porti designati.

(4) I palangari derivanti dovrebbero essere esclusi dai tipi di attrezzi interessati dalle limitazioni dello sforzo di pesca quando questo tipo di attrezzo non è utilizzato per pescare il merluzzo bianco.

(5) Poiché si ritiene necessario mantenere il riferimento alla sottodivisione 27 per quanto riguarda le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico in considerazione dell'entità minima delle catture di merluzzo bianco in tale sottodivisione, il riferimento a tale sottodivisione dovrebbe essere soppresso.

(6) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.

(7) È opportuno chiarire la designazione di alcune zone di pesca nel suddetto regolamento al fine di garantire l'esatta identificazione delle zone in cui possono essere pescati i vari contingenti.

(8) È opportuno rettificare taluni contingenti relativi a talune specie e le rispettive note in calce che sono stati indicati in modo errato nel regolamento.

(9) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(10) È opportuno chiarire talune disposizioni speciali relative agli sbarchi e ai trasbordi di pesce surgelato catturato da navi di paesi terzi nella zona di regolamentazione NEAFC.

⁽⁴⁾ GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 609/2007.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 643/2007 (GU L 151 del 13.6.2007, pag. 1).